

Regime de minimis

Che cosa è

Il trattato istitutivo dell'Unione Europea vieta gli aiuti concessi dagli Stati alle imprese sotto qualsiasi forma in quanto incompatibili con il mercato comune. Si presume infatti che tali aiuti, favorendo alcune imprese o alcune produzioni, possano falsare la concorrenza. Esistono tuttavia eccezioni a tale divieto. Esse sono rappresentate da:

- aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
- aiuti destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse;
- aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di alcune attività o di alcune regioni economiche;
- aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle aree depresse ossia delle aree in cui il tenore di vita sia anormalmente basso o in cui ci sia una grave forma di disoccupazione;
- aiuti concessi secondo la regola *de minimis* (ovvero di importo modesto).

Per aiuti *de minimis* si intendono agevolazioni concesse entro importi regolamentati che, in quanto tali, non sono ritenuti in grado di falsare la concorrenza tra gli Stati membri.

In particolare il regolamento UE n. 1407/2013 fissa il limite degli aiuti *de minimis* a € 200.000,00 su un periodo di 3 anni a decorrere dal giorno di erogazione del primo aiuto. Il limite è fissato a € 100.000,00 per le imprese di trasporto su strada per spese relative all'attività di trasporto.

La Camera di commercio si rifà normalmente al regime de minimis per concedere contributi alle imprese della provincia.

A chi interessa

Il regolamento *de minimis* si applica a tutte le imprese di tutti i settori tranne la pesca e l'acquacoltura, la produzione primaria dei prodotti agricoli, le attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri e agli aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Che cosa fare

Per verificare la regola *de minimis* occorre verificare i finanziamenti ricevuti dall'impresa negli ultimi 3 anni. Occorre cioè sommare qualsiasi aiuto pubblico accordato in questo regime, indipendentemente dalla forma e obiettivo.

Il limite degli aiuti va verificato in capo all'impresa unica: un gruppo di imprese collegate ubicate in uno stesso Stato membro viene considerato un unico soggetto. Per il concetto di collegamento si fa riferimento a quanto previsto dalla [definizione di PMI](#) [1].

L'impresa non può chiedere agevolazioni in regime *de minimis* se i finanziamenti già ricevuti nel triennio precedente la data della domanda di agevolazione raggiungono le soglie sopra citate. Non viene comunque pregiudicata la possibilità di ottenere aiuti in base ad altri regimi autorizzati.

Normativa



Regime *de minimis*: Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione europea

Ultima modifica: Mercoledì 20 Luglio 2022

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?
votes)

Media: 3.1 (7

Rate

Source URL: <https://www.bg.camcom.it/promozione/sostegno-all-impresa/bandi-di-concorso-camerale/regime-de-minimis>

Collegamenti

[1] <https://www.bg.camcom.it/promozione/sostegno-all-impresa/definizione-di-pmi>